

Appalti pubblici: no all'esclusione per una precedente risoluzione contrattuale se non è definitiva

9 Maggio 2017

Ai fini dell'esclusione del concorrente, non è sufficiente che la precedente e significativa carenza nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto sia contenuta in un provvedimento di natura cautelare, ma è necessario che sia accertata "in via definitiva".

E' quanto deciso dal Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 27 aprile 2017, n. 1955) che ha definito i limiti per l'accertamento della cd. "credibilità professionale" del concorrente ad una procedura per l'affidamento di un contratto pubblico (di cui all'art. 80, co. 5, lett. "c", d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

In particolare, con riferimento a tale motivo di esclusione, il codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti possono considerare ostativi alla partecipazione i *"gravi illeciti professionali"* commessi da un concorrente, che rendono dubbia la sua integrità o affidabilità e, tra questi, *"le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata"*

Ad avviso del Consiglio di Stato, sulla base dell'interpretazione letterale della norma, affinché tale motivo di esclusione si realizzi è necessario che sia stata prestata acquiescenza al provvedimento di risoluzione o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale, con pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta, a sua volta, inoppugnabile.

Non è sufficiente la definizione di un incidente di natura cautelare, con decisione avente funzione interinale e strumentale rispetto a quella di merito.

Sotto un profilo più generale, è stato poi escluso che tale interpretazione letterale osti con il diritto europeo e in particolare agli artt. 57 e 101, par. 4, della direttiva 2014/24/UE.

Infatti, la norma europea consente agli Stati membri di prevedere ulteriori cause di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici, senza porre a carico degli stessi alcun vincolo.

Pertanto, il rinvio a *"qualsiasi mezzo idoneo"* può legittimamente ritenersi integrato solo in presenza di una decisione giurisdizionale definitiva, così come avviene con il motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016.

28503-Sentenza Cds.pdf [Apri](#)